

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2824**

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”

luglio 2011

n. 302



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della  
politica estera e della difesa



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2824**

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”

luglio 2011

n. 302



## **AVVERTENZA**

Il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria” è stato dapprima presentato alla Camera il 12 luglio 2011 (AC 4500), indi trasferito al Senato lo stesso giorno (AS 2824).

Il disegno di legge reca, dopo la relazione illustrativa, la relazione tecnica sugli oneri finanziari, l'analisi tecnico-normativa e l'allegato con il testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate.

Il disegno di legge è stato assegnato, il medesimo giorno, alle Commissioni riunite esteri e difesa, in sede referente, previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>.



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Iniziativa in favore dell'Afghanistan)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Documentazione parlamentare sulla crisi libica .....	19
<b>Articolo 3</b> <i>(Regime degli interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 4</b> <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 5</b> <i>(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 7</b> <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 8</b> <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 9</b> <i>(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 10</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	81
MISSIONI/ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011 - SITUAZIONE AL 30.06.2011 (FONTE: MINISTERO DELLA DIFESA) .....	85





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Iniziativa in favore dell'Afghanistan)*

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono

finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Il **comma 1** prevede l'integrazione, nella misura di 5.800.000 euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali

previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2011<sup>1</sup>, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. Il medesimo comma 1 autorizza altresì, nel secondo semestre 2011, la spesa di 1.000.000 di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano e al Fondo creato nell'ambito del *NATO-Russia Council* per l'Afghanistan.

In Aprile 2011 i *leaders* della NATO, riuniti a Berlino hanno lanciato l'iniziativa di un Fondo per sostenere l'aviazione afgana per quanto riguarda gli elicotteri. Il Fondo dovrebbe assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio e l'addestramento del personale. Il *Council* NATO-Russia ha approvato questa iniziativa, di cui anche la Russia è entrata a far parte come principale contributore insieme alla Germania e ad altri membri della NATO.

Il comma è sostanzialmente identico all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga delle missioni per il primo semestre 2011. In quel caso, peraltro, le due autorizzazioni di spesa ammontavano rispettivamente a euro 16.500.000 e 1.500.000.

Il **comma 2** autorizza, per il secondo semestre di quest'anno, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al **comma 3**, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Le iniziative riguardano i settori sanitario ed educativo, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Il **comma 4** rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Anche i commi 2-4 sono riproductivi di uguali disposizioni del decreto-legge n. 228 del 2010, come modificati in sede di conversione.

Il **comma 5** dispone che nell'ambito delle risorse individuate nel comma 1 rientri anche l'eventuale reclutamento di personale *in loco* (o l'invio dall'Italia)

---

<sup>1</sup> Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

presso la sede della cooperazione italiana, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica di Herat istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il **comma 6** autorizza, sempre per il secondo semestre dell'anno in corso, la spesa di 24.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'ufficio del *NATO Senior Civilian Representative* a Herat.

L'ufficio del *Senior Civilian Representative* è stato istituito dalla NATO in Afghanistan per seguire l'attuazione degli obiettivi politico-militari dell'Alleanza, intrattenere rapporti con la società civile e con il Governo, con i rappresentanti della Comunità internazionale e con i diplomatici delle nazioni confinanti. Assicura un costante e stretto canale di comunicazione tra la realtà locale e i centri decisionali al quartier generale NATO a Bruxelles.



## Articolo 2

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)*

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.

Nell'ambito dello stanziamento di euro 5.900.000 il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati

in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1°

luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero

degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle



crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Il **comma 1** amplia di 5.900.000 euro, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*) come determinati dall'apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myammar, Pakistan, Sudan e Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di 300.000 euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede inoltre che - a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui in precedenza - il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell'applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all'art. 1, comma 4 e più dettagliatamente disciplinati all'articolo 11.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2011 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l'importo di 175,8 milioni di euro per il 2011 (nonché 179,23 milioni per il 2012 ed il 2013).

Il decreto-legge n. 228 del 2010 recava, all'articolo 2, comma 1, analoga disposizione, ove peraltro le due autorizzazioni di spesa erano rispettivamente di euro 10.500.000 e 1.000.000. In sede di conversione fu aggiunto uno stanziamento di 500.000 euro per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.

Il **comma 2** prevede la possibilità di utilizzare beni pubblici libici in Italia, precedentemente "congelati", quale garanzia a tutela del rischio politico e commerciale a favore di persone giuridiche che intraprendono azioni umanitarie per il popolo libico; le stesse risorse possono inoltre essere utilizzate per aperture di credito a favore del Consiglio Nazionale Transitorio libico per le stesse finalità.

Tale disposizione si fonda su quanto previsto dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204 (*Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia*), e successive modificazioni<sup>2</sup>. L'articolo 8-*bis* citato prevede che le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea possano utilizzare, alle condizioni ritenute più opportune, beni congelati, appartenenti a persone, entità o organismi elencati all'allegato III dello stesso Regolamento, per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. La disposizione tiene conto anche di quanto è stato affermato nella terza riunione del Gruppo di contatto svoltasi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011. In quella occasione il Gruppo di contatto ha formalmente avanzato la possibilità di offrire aiuti al Consiglio Nazionale Transitorio della Libia usando quale garanzia finanziaria le risorse congelate riconducibili al governo di Gheddafi.

---

<sup>2</sup> L'articolo 8-*bis* è stato inserito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 5), del Regolamento 25 marzo 2011, n. 296, a decorrere dal 26 marzo 2011; successivamente, esso è stato sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 1), del Regolamento 16 giugno 2011, n. 572, a decorrere dal 17 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, paragrafo 1 del medesimo Regolamento n. 572 del 2011.

## Documentazione parlamentare sulla crisi libica

In merito alla crisi libica si vedano:

- L'informativa al Parlamento dei Ministri Frattini e La Russa - 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato e III e IV Camera - Venerdì 18 marzo 2011 - Procedure informative - Comunicazioni del Governo - Comunicazioni del Governo sulle recenti determinazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in merito alla crisi in Libia.
- La Risoluzione 7-00520 approvata al termine della seduta del 18 marzo dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e identica risoluzione approvata in pari data dalle omologhe Commissioni del Senato (Doc XXIV , n. 17).
- L'informativa al parlamento del Ministro Frattini - 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato e III e IV Camera - Martedì 19 aprile 2011 - Procedure informative - Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Libia e nella regione mediterranea.
- Le comunicazioni sulla crisi libica rese alla Camera nella seduta n. 452 di giovedì 24 marzo 2011, dai Ministri degli Affari esteri e della Difesa sugli sviluppi dell'intervento militare multilaterale.
- Le due risoluzioni approvate al termine del dibattito svoltosi nella citata seduta n. 452: una presentata dalle forze di maggioranza (6-00071) e l'altra dall'opposizione (6-00072), che impegnano il Governo a proseguire nella cooperazione internazionale per la piena attuazione della risoluzione ONU n. 1973, nonché a perseguire un rinnovato approccio diplomatico per la soluzione della crisi. Precedentemente i due ministri erano intervenuti al Senato, nella seduta pomeridiana n. 525 del 23 marzo. In quella sede il Senato aveva approvato una risoluzione proposta dalla maggioranza, integrata con il testo della risoluzione presentata dal Gruppo PD, anch'essa successivamente approvata. (6-00071 testo 2, 6-00072 testo 2)
- L'intervento alle Commissioni Riunite III-IV Camera e 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> Senato - Resoconto di mercoledì 27 aprile 2011 - del ministro Frattini e del ministro La Russa, per aggiornare il Parlamento circa gli sviluppi dello scenario libico alla luce della decisione assunta il 25 aprile dal presidente del Consiglio di concorrere agli interventi aerei della NATO su obiettivi strategici posti in territorio libico.
- Le mozioni discusse e votate nella seduta n. 471 del 4 maggio 2011 alla Camera sull'impegno italiano in Libia. (Mozioni Franceschini ed altri n. 1-00633, Galletti, Della Vedova, Vernetti, Lo Monte, La Malfa ed altri n. 1-00634, Di Pietro ed altri n. 1-00635, Reguzzoni, Cicchitto e Sardelli n. 1-00636 e Mecacci ed altri n. 1-00637: Impegno italiano in Libia).

Inoltre, nella serie di documentazione "Osservatorio di politica internazionale", si segnalano:

- il *dossier* Approfondimenti n. 37, a cura dell'Ispi "Il futuro della Libia e dell'Afghanistan tra debolezze interne e intervento esterno", giugno 2011;
- il *dossier* Approfondimenti n. 34, a cura del CeSI "Considerazioni politiche e militari sulla crisi in Libia" maggio 2011;
- Focus "Mediterraneo e Medio Oriente" n. 6, a cura del CeSI, primo trimestre 2011.

Il **comma 3** autorizza, nel semestre di riferimento, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori interessati da eventi bellici e ad alto rischio.

Il **comma 4** autorizza la spesa di euro 2.295.224 per interventi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Con decreto del ministro degli esteri, a valere sul medesimo stanziamento possono essere destinate risorse per iniziative in altre aree di crisi per urgenti necessità di intervento.

Il decreto-legge n. 228 del 2010 (articolo 2, comma 5) autorizzava la spesa di 12.800.000 milioni di euro per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani, congiuntamente alla stabilizzazione in Iraq e Yemen e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo.

Il **comma 5** autorizza la spesa di euro 4.162.000 (l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 228 destinava 10.000.000) per le misure di sicurezza attiva e passiva, nonché informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Il **comma 6** autorizza, per l'arco temporale già menzionato, una spesa di 340.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano, nonché per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-*Russia Council*.

Con riferimento all'addestramento delle forze di sicurezza afgane, si ricorda che la *Nato Training Mission Iraq* (NTM-I) è stata avviata il 14 agosto 2004 in seguito alla richiesta del Governo iracheno *ad interim* di provvedere ad uno specifico addestramento, all'assistenza negli equipaggiamenti e all'assistenza tecnica alle forze di sicurezza (ISF - *Iraqi Security Forces*). Oltre ad un generale di divisione *Deputy Commander* della missione e agli ufficiali in funzione di *advisor*, l'Italia contribuisce con un team di circa 60 carabinieri assicura l'addestramento delle forze irachene e unità dell'Arma dei Carabinieri provvedono all'addestramento delle forze di polizia irachene a

*Camp Dublin*, area addestrativa della NTM-I nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad.

Quanto alla pirateria, si ricorda che l'Italia è membro del Gruppo di Contatto sulla pirateria al largo delle coste somale e del *Board* che ha la responsabilità di gestire il fondo fiduciario per la realizzazione di progetti antipirateria, istituito in ambito UNODC.

STANDEX (*STAND-off Detection of EXplosives*) è un progetto sviluppato da NATO e Russia per approntare dispositivi finalizzati all'individuazione di materiale esplosivo a distanza in chiave antiterroristica.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 228 stanziava 1.000.000 di euro per l'addestramento della polizia irachena e delle forze di sicurezza kosovare, il reinserimento dei militari serbi in esubero e la distruzione di munizioni in Albania.

Il **comma 7** autorizza una spesa di 200.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale Speciale per il Libano ha il compito di processare i responsabili dell'attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l'ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l'istituzione. Per la medesima finalità il decreto-legge 228 stanziava (articolo 2, comma 3) 800.000 euro.

Il **comma 8** autorizza una spesa di 399.983 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). Per la medesima finalità il decreto-legge n. 228 (articolo 2, comma 4) stanziava 617.951 euro.

Per quanto riguarda il **comma 9**, esso autorizza la spesa di 994.938 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) - secondo la nuova denominazione che il Trattato di Lisbona ha attribuito alla PESD - e ad iniziative di altre organizzazioni internazionali. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 228 stanziava 1.583.328 euro.

Il **comma 10** integra di un milione di euro, relativamente all'arco di tempo già menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (*Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana. Nel primo semestre del 2011 lo stanziamento (articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 228) era di euro 2.750.000.

In base al **comma 11** si autorizza la spesa di 437.250 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le sedi italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan ed Yemen. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Il comma in esame prevede inoltre una deroga all'art. 181 del DPR n. 18 del 1967, per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

L'art. 171 del DPR n. 18 del 1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

L'art. 181 del DPR n. 18 del 1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all'estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi, è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al menzionato art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata dal comma in esame la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.

La disposizione è sostanzialmente riproduttiva dell'articolo 2, comma 9, del decreto- legge n. 228, anche nell'ammontare delle somme autorizzate, salvo che il primo periodo abbraccia anche Libia e Yemen e reca un incremento di 20.000 euro.

Il **comma 12** autorizza la spesa di 403.200 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti Speciali UE sono attualmente otto e operano nelle seguenti aree geopolitiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo, Regione africana dei Grandi Laghi, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80% di quella determinata in base all'art. 171 del DPR n. 18/1967 (v. *supra*). Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato DPR n. 18 del 1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L'art. 186 del DPR n. 18 del 1967 prevede che il personale all'estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l'indennità personale è ridotta della metà. L'articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

La disposizione è pressoché identica all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 228, salvo un limitato incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

Il **comma 13** dispone un'autorizzazione 1.000.000 di euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'InCE (Iniziativa Centro europea) nacque nel 1989 per iniziativa dei Ministri degli esteri di Austria, Italia, Jugoslavia e Ungheria allo scopo di dare una prima risposta, da parte di alcuni Paesi occidentali, alla richiesta di alcuni Paesi dell'ex area di influenza sovietica di avvicinarsi all'Europa occidentale, attraverso meccanismi governativi, economici, parlamentari. L'iniziativa si ampliò nel corso degli anni allargandosi fino a comprendere 18 Paesi. Per la realizzazione di progetti, l'Italia ha costituito presso la "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo" BERS il *CEI Trust Fund* (il Fondo fiduciario), nel quale sono stati versati nel corso degli ultimi dieci anni circa 27 milioni

di Euro. Sono stati attuati oltre trenta progetti di assistenza tecnica associati a investimenti finanziari della stessa BERS. (Fonte: Ministero degli Affari esteri)

Il **comma 14** autorizza la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione iniziativa adriatico-ionica.

L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) si è sviluppata a seguito della Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurezza dell'Adriatico, svoltasi ad Ancona il 19 e 20 maggio 2000. Attualmente sono membri della IAI: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Serbia, Montenegro e Slovenia. La IAI costituisce una derivazione del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, rispetto al quale si pone come uno dei momenti attuativi. Priva di organi permanenti, la IAI vede nel Consiglio dei Ministri degli Esteri (Consiglio Adriatico-Ionico) il proprio organo decisionale. I lavori della IAI sono incentrati attualmente nelle seguenti aree di interventi: turismo, piccole e medie imprese, ambiente e protezione dagli incendi, trasporti, sviluppo rurale e cultura e cooperazione interuniversitaria.



### **Articolo 3** *(Regime degli interventi)*

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo

2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli

articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza,

possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.

10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari

esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente:

"Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative - 1. Nell'ambito di attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2. Per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge.

L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi,

commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165."

15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui e' iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter".

16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio

2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare".

17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

L'articolo è in gran parte riproduttivo del corrispondente articolo del decreto-legge n. 228 del 2010, ma con significative integrazioni.

Il **comma 1** (identico nel decreto-legge n. 228) prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli da 1 a 3 del decreto legge in esame, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nell'ambito degli stanziamenti previsti negli articoli 1 e 2.

*La clausola "di natura non regolamentare" riferita agli emanandi decreti è volta, nella sostanza, a escludere l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>3</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto dei decreti da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

Il **comma 2** (anch'esso identico nel decreto-legge n. 228) autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il **comma 3** disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in missione per le attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legge. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il comma è pressoché identico all'articolo 2, comma

---

<sup>3</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

3, del ricordato decreto-legge n. 228, con l'unica differenza che questo si applicava alle missioni "brevi".

In base al **comma 4**, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1 (Afghanistan) ed all'articolo 2, commi 1 (Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan) e 2<sup>4</sup> del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987.

Il medesimo comma prevede che alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che in base all'articolo 16 della legge 49 del 1987 e successive modifiche, il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito non solo da personale del Ministero degli affari esteri, ma anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato.

Inoltre, si ricorda che le disposizioni - richiamate per escluderne l'applicabilità - di cui all'articolo 9, comma 28 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, prevedono che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

---

<sup>4</sup> L'articolo 2, comma 2 del decreto-legge in esame disciplina lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libiche o il loro utilizzo a garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio libico. Il riferimento a tale comma andrebbe quindi inteso come riferimento a eventuali missioni di personale in Libia .

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, commi 1 e 2.

Il comma è sostanzialmente analogo alla corrispondente disposizione del decreto-legge n. 228, salvo l'aggiunta del richiamo alla Libia e dell'ultimo periodo, relativo ai saldi di finanza pubblica.

Il **comma 5** (era identico nel decreto-legge n. 228) rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L'art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Il **comma 6** prevede che non si applichino alle spese previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 60 comma 15 del DL n. 112 del 2008 e di cui all'art. 6, comma 14 del DL 78 del 2010.

All'effetto derivante sulla finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai medesimi articoli del presente decreto.

L'art. 60, comma 15 del DL 112/2008 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L'articolo 6, comma 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il **comma 7** (riproduttivo dell'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 228, inserito in sede di conversione) stabilisce che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il predetto Ministero può altresì stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7 ed all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 61, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

Si rammenta che l'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che nelle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

*L'articolo 61, comma 2 e comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede ulteriori misure di riduzione della spesa e stabilisce che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, e stabilisce che, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.*

Si rammenta che l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *regolamenta la gestione delle risorse umane al fine di garantire, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca e individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Inoltre, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*



Infine, l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplina le possibilità di *utilizzo di contratti di lavoro flessibile che devono essere connesse ad esigenze* inerenti il fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio. Tuttavia, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il **comma 8** stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano convalidati, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 e agli articoli 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9. La disposizione è quasi uguale all'art. 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 228, salvo il riferimento alle "disponibilità" al posto dei "residui non impegnati".

Si precisa che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, stabiliscono, rispettivamente, che, nell'ambito di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabilite iniziative *in favore dell'Afghanistan*. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. L'articolo 2 definisce interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volti ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile. L'articolo reca un'altra autorizzazione di spesa per varie finalità specifiche.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, hanno prorogato gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e l'autorizzazione delle spese ad essa relative. Parimenti, gli articoli 1 e 2 del decreto legge 228 del 2010 hanno prorogato gli interventi di cooperazione allo sviluppo e le operazioni a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in particolare le iniziative a favore dell'Afghanistan e in altri paesi dell'Africa e del Medio oriente, dell'Asia centrale e del Myanmar.

In base ai commi **9 e 10** (i quali riproducono l'art. 3, comma *5-quater*, del decreto-legge n. 228), le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. Inoltre, nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011, possono essere impegnati i residui non ancora impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del già citato decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, anch'esso già richiamato, e agli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 228 del 2010 convertito con la legge n. 9 del 2011.

Il **comma 11** stabilisce che il Ministero degli affari esteri, utilizzando le risorse indicate nel decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, e quelle indicate nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge 228 del 2010, convertito dalla legge n. 9 del 2011, è autorizzato a proseguire le azioni descritte nell'articolo 2, comma 6 del medesimo decreto-legge anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione. Il comma è uguale all'art. 3, comma *5-quinquies*, del decreto-legge n. 228, salvo l'aggiunta che esclude nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102, **definiva gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, autorizzando, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.** L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 228/2010 autorizzava la spesa di 500.000 euro per sostenere iniziative a favore della lotta contro le mutilazioni genitali femminili.

Il **comma 12** (identico all'art. 3, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 228) ribadisce il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti e, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, relativamente ai pagamenti loro accreditati di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui

fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, prevede la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativo all'adozione di un Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, definisce, all'articolo 3, la *tracciabilità dei flussi finanziari, indicando dettagliatamente gli obblighi cui sono tenuti* gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Il **comma 13** (identico all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 228) dispone che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge in esame, venga definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita *Task Force*, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

*La clausola "di natura non regolamentare" riferita agli emanandi decreti è volta, nella sostanza, a escludere l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>5</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto dei decreti da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

Il **comma 14** novella l'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplinava l'utilizzo dei volontari in servizio civile per attività di cooperazione.

In base al nuovo articolo 31 gli oneri per il personale - anche dipendente da amministrazioni pubbliche - che operano nel settore della cooperazione presso organizzazioni non governative riconosciute, non sono più a carico delle amministrazioni di competenza. Le ONG che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo possono impiegare cittadini dell'UE applicando la normativa generale italiana in materia di lavoro. Tali ONG devono adempiere tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi commisurati ai compensi fissati annualmente con decreto non regolamentare dei ministri degli esteri, del lavoro e dell'economia, senza che si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cooperazione, sono collocati

---

<sup>5</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. La ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato.

Di seguito sono posti a confronto il testo dell'articolo 31 previgente e il nuovo testo introdotto dal decreto-legge in esame:

<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Volontari in servizio civile</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Personale delle organizzazioni non governative</i></p>
<p>1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.</p> <p>2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità,</p>	<p>1. Nell'ambito di attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione Europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Volontari in servizio civile</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Personale delle organizzazioni non governative</i></p>
<p>vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.</p>	
<p>2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in</p>	<p>2. Per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli Affari Esteri, di concerto</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Volontari in servizio civile</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 <i>Personale delle organizzazioni non governative</i></p>
<p>aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.</p>	<p>con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.</p>	
<p>4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.</p>	

Articolo 31 <i>Volontari in servizio civile</i>	Articolo 31 <i>Personale delle organizzazioni non governative</i>
5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.	
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34	

Inoltre il **comma 15** stabilisce - fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza di contratti di cooperazione iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame - l'abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della legge n. 49 del 1987, che riguardavano i cooperanti delle ONG, i diritti dei volontari e i doveri dei volontari e dei cooperanti, nonché l'abrogazione delle norme contenute nel Regolamento di attuazione della stessa legge 49 del 1987 relative al personale impiegato nelle organizzazioni non governative (il Capo III del Titolo V del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988).

Il **comma 16** dispone una modifica del comma 1, articolo 21 del D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*) che investiva il Capo dell'ufficio consolare della competenza al rilascio dei passaporti. Ora questa competenza è in capo all'ufficio consolare nell'insieme.

Il **comma 17** proroga al 31 ottobre 2011 il termine di scadenza del Commissario generale del governo per l'Esposizione universale di Shanghai. A tal fine autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

Il **comma 18** stabilisce, a decorrere dal 2011, l'incremento di 60.000 euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 23 aprile 2002, n. 78 a favore dell'Associazione culturale "Villa Vigoni" con sede in Menaggio.

L'Associazione "Villa Vigoni", nata nel 1983, promuove le relazioni italo – tedesche nei campi della scienza, dell'educazione e della cultura, incluse le loro connessioni con l'economia, la società e la politica.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che: “La disposizione è finalizzata a **reintegrare il contributo italiano** per il funzionamento del Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, previsto dalla legge 78 del 2002 e quantificato in euro 310.000 a decorrere dall'anno 2003.

Tuttavia i tagli operati sugli stanziamenti di bilancio, una decurtazione del 30% (10% per ciascun esercizio finanziario) ed una ulteriore riduzione del 10%, hanno ridotto il contributo a euro **250.000.**

Nel corso di un recente incontro svoltosi tra il Presidente della Repubblica Napolitano e il Presidente tedesco, quest'ultimo ha rinnovato la richiesta di reintegro del contributo italiano per il Centro di Villa Vigoni, “centro di eccellenza” italo-tedesco per lo sviluppo di iniziative in ambito europeo di cooperazione in favore dei PVS più colpiti dai conflitti nonché nei settori della cultura, della scienza e della formazione.

La decurtazione operata da parte italiana è stata pertanto registrata da parte tedesca non solo come un segnale di nostro disimpegno da un'istituzione che ha acquisito negli anni un ruolo di rilievo nelle relazioni tra Italia e Germania, ma anche come una violazione delle intese del 1986.

Si segnala inoltre che il Governo tedesco, in quanto titolare della proprietà del vasto complesso immobiliare di Villa Vigoni, provvede alle spese di manutenzione del medesimo con un'ulteriore contributo annuale di circa 600 mila euro.”

A copertura dell'incremento di spesa viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 4 giugno 1997 n. 170, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione).



**Articolo 4***(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)*

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border

Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.

19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011,

la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

31. Per il completamento delle attivita' di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli

speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle

esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-bis, è incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.

L'**articolo 4** del decreto legge in esame, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 4 del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito dalla legge n. 9 del 2011, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di euro **399.704.836** per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell'art. 4 del D.L. 228/2010. Per quanto riguarda le missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, il decreto 228/2010 autorizzava la presenza complessiva di 4.350 militari, completando l'aumento deciso nel Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009, in occasione della strategia in Afghanistan allora annunciata dal Presidente USA Obama e dalle conseguenti decisioni NATO.

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di **92.021.055** euro, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force* - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'art. 4 del citato D.L. 228/2010. La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2011 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1937 (2010). Il citato decreto legge 228 del 2010 stimava la consistenza del contingente italiano che partecipa alla missione Unifil in 1784 uomini, compreso il contingente navale.

Il **comma 3** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **33.234.000** euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell'art. 4 del D.L. 228/2010, e specificatamente:

- *la Multinational Specialized Unit (MSU);*
- *la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO);*
- *il Security Force Training Plan in Kosovo;*
- *la Joint Enterprise Balcani.*

Il **comma 4** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **150.248** euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 5** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **7.308.028** euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 6** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **603.986** euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) quale da ultimo prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 7** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **61.345** euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), da ultimo prorogata dal comma 7 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 8** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **128.507** euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan. La precedente autorizzazione di spesa era contenuta nel comma 8 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 9** autorizza dal 1° luglio al 30 settembre 2011 la spesa di **104.721** euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo, da ultimo prorogata dal comma 9 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 10** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di **134.228** euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro, quale da ultimo prevista dal comma 10 dell'art. 4 del D.L. 228/2010.

Il **comma 11** autorizza la spesa di **158.749** euro per la prosecuzione, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, già previste dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 11.

Il **comma 12** autorizza, tra il 1° luglio e il 30 settembre 2011, la spesa di **353.164** euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (*European Union Monitoring Mission*) in Georgia, già prorogata, da ultimo, dall'articolo 4, comma 12, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 13** autorizza, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, la spesa di **20.873.434** euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (*Atalanta*) e della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall'articolo 4, comma 13, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 14** autorizza la spesa di euro **4.240.689** per la proroga, fino al 31 dicembre 2011 della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene, già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 14.

Il **comma 15** autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di **10.483.835** euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. Tali attività erano state da ultimo prorogate dall'articolo 4, comma 15, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 16** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **508.319** euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, già autorizzata, per il primo semestre 2011, dal D.L. n. 228/2010.

Il **comma 17** autorizza un'ulteriore spesa di **64.255.200** milioni di euro, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Il **comma 18** autorizza un'ulteriore spesa di euro **1.600.000** per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità ed urgenza dal comandante del contingente militare italiano in Afghanistan.

Il D.L. 228 del 2010 aveva autorizzato per l'intero anno 2011 **7.988.794** euro, per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre questo tipo di interventi urgenti, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità. L'articolo 5, comma 17, del D.L. n. 1/2010 aveva autorizzato per il 2010 una spesa di 6.643.594 euro per analoghi interventi nelle tre aree, mentre l'articolo 4, comma 19, del D.L. n. 102/2010 aveva provveduto ad un ulteriore finanziamento di 2.679.906 euro, limitato a dette attività svolte nell'ambito della missione ISAF in Afghanistan.

Il **comma 19** dispone che per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 sia autorizzata la spesa di **58.075.656** euro per finanziare la missione militare di interventi in Libia, finalizzata alla protezione dei civili, ad assicurare il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo libico e per l'embargo delle armi, come previsto dalle Risoluzioni 1970 e 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il **comma 20** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **3.382.400** euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, già prorogati dall'articolo 4, comma 19, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 21** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di euro **867.940** per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di **31.480** euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall'articolo 4, comma 20, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 22** autorizza, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **63.730** euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall'articolo 4, comma 21, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 23** autorizza, fino 31 dicembre 2011, la spesa di **270.851** euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*), già prorogata dall'articolo 4, comma 22, del D.L. n. 228/2010.



Il **comma 24** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **1.600.179** euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF in Afghanistan. La partecipazione della Guardia di finanza alla suddetta missione era già stata prorogata dall'articolo 4, comma 24, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 25** autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di **342.220** euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 25.

Il **comma 26** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **227.628** euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo, già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 26.

Il **comma 27** autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di **260.991** euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo. La partecipazione è stata da ultimo prorogata da ultimo dall'articolo 4, comma 27, del D.L. n. 228/2010.

Il **comma 28** autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di **19.254** euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS, già prevista dal D.L. n. 228 del 2010, all'art. 4, comma 28.

Il **comma 29** autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di euro **96.971** per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina già prevista dal D.L. n. 228 del 2010, all'art. 4, comma 29.

Il **comma 30** autorizza, dal 1° luglio al 30 giugno 2011, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

La disposizione è identica a quanto previsto dal D.L. 228/2010, al comma 30 dell'articolo 4.

Il **comma 31** riguarda il completamento dell'attuazione del *Memorandum d'intesa* tra il Governo italiano e il Governo della repubblica di Panama siglato nel giugno 2010, nella parte che prevedeva la cessione gratuita a quest'ultimo di due unità in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto. Per le finalità di cui al presente comma viene disposto un incremento pari a **17.400.000** euro dell'autorizzazione di spesa prevista all'art. 3-*bis*, comma 3 del D.L. 135 del 2009 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari, e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*), limitatamente alle esigenze di cui al comma 2 del citato articolo.

L'articolo 3-*bis* citato riguarda l'attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio sul riciclaggio di denaro e il sequestro o la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. Il fine menzionato è quello di garantire l'attuazione della direttiva comunitaria relativa al monitoraggio del traffico navale.

Tale somma, comunque, serve a coprire gli oneri derivanti dalla mancata cessione in permuta delle due unità navali alla società che se le era aggiudicate tramite la procedura concorsuale pubblicata nella GU delle Comunità europee del 20 maggio 2010.

Missione con autorizzazione legislativa		Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 107/2011	Art. commi DL 107
Missione	Descrizione			
<b>Joint Enterprise</b>	<i>Missione NATO per il rispetto degli accordi stipulati al termine dell'azione NATO in difesa delle popolazioni kosovare nel 1999</i>	37.296.486	34.705.151	4, co. 3, 21, 25 e 27
<b>MSU</b>	<i>Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani</i>			
<b>NATO HQ Skopje</b>	<i>NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia</i>			
<b>NATO HQ Sarajevo</b>	<i>Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la Pfp, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia</i>			
<b>MAIL-T</b>	<i>Missione NATO in supporto alle Forze armate albanesi dopo l'ingresso dell'Albania nell'Alleanza</i>			
<b>EULEX Kosovo<sup>6</sup></b>	<i>Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale</i>			
<b>Active Endeavour</b>	<i>Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale</i>	12.935.084	7.308.028	4, co.5
<b>Althea</b>	<i>Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia</i>	147.799	150.248	4, co. 4
<b>Bilaterale Interni</b>	<i>Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi</i>	3.497.465	3.382.400	4, co. 20
<b>DIE</b>	<i>Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per</i>	653.993	158.749	4, co. 11

<sup>6</sup> Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza.

Missione con autorizzazione legislativa		Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 107/2011	Art. commi DL 107
Missione	Descrizione			
	<i>la riorganizzazione delle loro Forze armate</i>			
<b>EUPM</b>	<i>Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko</i>	365.973	367.822	4, co. 23 e 29
<b>Atalanta</b>	<i>Missione dell'unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima</i>	25.112.656	20.873.434	4, co. 13
<b>Ocean Shield</b>	<i>Missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia</i>			
<b>EUMM Georgia</b>	<i>Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008</i>	694.810	353.164	4, co. 12
<b>UNMIK</b>	<i>Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo</i>	30.700	31.480	4, co. 21
<b>ISAF<sup>7</sup></b>	<i>Missione NATO di assistenza al Governo afgano per l'estensione della sua autorità ed influenza nel Paese</i>	395.087.983	413.616.478	4, co.
<b>EUPOL Afghanistan<sup>2</sup></b>	<i>Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afgani</i>			1,15,18 24,26
<b>TIPH II</b>	<i>Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)</i>	594.139	603.986	4, co. 6
<b>UNFICYP</b>	<i>Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate</i>	132.039	134.228	4, co. 10

<sup>7</sup> Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa, nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza. In relazione ai finanziamenti per il secondo semestre 2011 si tiene conto anche dei finanziamenti degli interventi urgenti decisi dal comandante del contingente militare della missione ISAF.

Missione con autorizzazione legislativa		Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 107/2011	Art. commi DL 107
Missione	Descrizione			
	<i>il fuoco a Cipro</i>			
<b>UNIFIL</b>	<i>Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano</i>	106.240.346	92.021.055	4, co. 2
<b>EUPOL RD Congo</b>	<i>Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza</i>	206.026	104.721	4, co. 9
<b>NTM-I</b>	<i>Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene</i>	4.107.115	4.240.689	4, co. 14
<b>EU BAM Rafah</b>	<i>Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto</i>	60.346	61.345	4, co. 7
<b>EUPOL COPPS</b>	<i>Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi</i>	83.294	63.730	4, co. 22
<b>UNAMID</b>	<i>Missione dell'ONU e dell'Unione africana in Darfur</i>	126.459	128.507	4, co. 8
<b>Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani</b>	<i>Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina</i>	8.297.164	-	-
<b>Libia</b>	<i>Missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</i>	-	58.075.656	4, co. 19
<b>EUTM-Somalia</b>	<i>Missione dell'Unione europea per l'addestramento delle forze di sicurezza somale</i>	681.198	508.319	4, co. 16
	<b>Totale</b>	<b>596.351.075</b>	<b>636.889.190</b>	



## Articolo 5

### *(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)*

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative

risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e

seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto e' autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

L'articolo in esame introduce alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

La misura è stata introdotta a seguito delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali svolta dalla 4° Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica dal 5 maggio al 16 giugno scorsi, i cui risultati sono stati poi confluiti in una apposita Risoluzione della Commissione, approvata nella seduta del 22 giugno scorso.

La Risoluzione (Doc. XXIV n. 24), approvata dalla Commissione Difesa ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto che si trovi a transitare in acque internazionali interessate dalla pirateria, dopo una ricognizione della normativa internazionale e delle caratteristiche del fenomeno e dopo aver offerto una panoramica delle risposte diplomatico-militari poste in essere dalla comunità internazionale, nonché dei punti di vista degli esponenti della Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e della Federazione nazionale imprese di pesca (FEDERPESCA) - auditi dalla Commissione Difesa lo scorso 1 giugno - conclude impegnando il Governo ad adottare misure, fra le altre, atte ad:

"individuare urgentemente soluzioni legislative che consentano di superare le problematiche di natura giuridica connesse alla creazione di un'adeguata strategia di autodifesa, al fine di tutelare nel modo più ampio possibile il naviglio mercantile e da diporto battente bandiera italiana che transita in acque internazionali ad alto rischio pirateria [...];

a predisporre, mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali:



- un provvedimento che configuri - quale soluzione funzionale ma non esclusiva - la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana *team* armati della Marina militare, il cui derivante onere finanziario sia a totale carico degli armatori che ne faranno richiesta;
- e, sempre nell'ambito del medesimo provvedimento, una disciplina normativa che autorizzi comunque l'armatore - qualora lo voglia o lo preferisca - ad avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni, finalizzati alla deterrenza ed autodifesa di fronte alla minaccia piratesca".

L'articolo in titolo disciplina esplicitamente l'introduzione di tali misure. Il **comma 1** dell'articolo in titolo, in particolare, prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Il medesimo comma specifica inoltre come l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avvenga tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'*International Maritime Organization* (IMO).

Si ricorda che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite aventi sede a Londra, che, sostenuta da 169 Paesi membri e da 3 ulteriori membri associati, è preposta alla sicurezza della navigazione marittima ed alla protezione ambientale marina. Fra le numerose linee guida dettate dall'Agenzia, si ricordano appunto quelle relative all'uso di *team* armati a bordo delle imbarcazioni al fine di fronteggiare il fenomeno della pirateria nelle acque antistanti la Somalia, nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano, approvate lo scorso maggio dal *Maritime Safety Committee* (MSC), l'organismo decisionale dell'IMO.

Il **comma 2** dell'articolo in titolo precisa come i Nuclei militari di protezione siano chiamati ad operare in conformità con le direttive e le regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. La norma precisa inoltre che al comandante di ciascun nucleo ed al personale da esso dipendente, siano attribuite le funzioni di ufficiale di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del Codice di procedura penale.

Si ricorda che l'articolo 1135 del codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 dispone in merito al reato di pirateria, stabilendo che il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commetta atti di depredazione a danno di una imbarcazione nazionale o straniera o del relativo carico, ovvero a scopo di depredazione commetta violenze a danno di persone imbarcate, sia punito con la

reclusione da dieci a venti anni, condanna diminuita di un terzo per gli altri componenti dell'equipaggio e della metà per gli estranei presenti a bordo.

L'articolo 1136 del codice della navigazione stabilisce altresì che il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che navighi senza essere munita delle carte di bordo, sia punito con la reclusione da cinque a dieci anni, con misure ridotte per gli altri componenti dell'equipaggio e per gli estranei.

Il medesimo comma 2 dell'articolo in titolo, stabilisce inoltre come al personale dei Nuclei militari di protezione siano corrisposti - mediante riassegnazione delle risorse versate ai sensi del comma successivo - il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi internazionali, nonché siano applicabili le misure di ordine penale previste dal codice penale militare di pace - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209 recante *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali* - e le norme poste dall'articolo 4, commi 1-*sexsies* e 1-*septies* del decreto legge 24 febbraio 2009, n. 152 recante *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*.

Si ricorda che i commi 1-*sexsies* e 1-*septies* dell'articolo 4, del decreto legge 24 febbraio 2009, n. 152, poi convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2009, n. 207 stabiliscono rispettivamente la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, e l'applicabilità delle disposizioni sui delitti colposi quando facendo uso di tali mezzi, si eccedano colposamente i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti.

Il **comma 3** dell'articolo in titolo dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma precedente e di quelle necessarie per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le somme devono essere corrisposte mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 615, 616 e 617) in materia di iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri.

Il **comma 4** dell'articolo in esame dispone che nel caso in cui gli armatori non si avvalgano dei Nuclei militari di protezione, possono in ogni caso ricorrere, per la protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana site negli spazi marittimi internazionali posti a rischio

dalla pirateria, a quei servizi di vigilanza privata disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle norme del relativo regolamento d'esecuzione.

Il titolo IV del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* detta norme in materia di guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata. In particolare, l'articolo 133, stabilisce che enti pubblici, nonché altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Il titolo IV del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*, detta norme d'esecuzione in materia di guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata. L'articolo 249 prevede che chiunque intenda destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili debba farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. I successivi articoli disciplinano in concreto le procedure di comunicazione e di approvazione da parte del Prefetto.

Il **comma 5** dell'articolo in titolo rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo in esame di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni - il cui utilizzo sia già stato autorizzato - per l'erogazione dei servizi di protezione di cui al comma precedente.

Da ultimo il **comma 6** dell'articolo in esame dispone come siano applicabili alla materia in esame le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209 recante *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 209/2008 appena richiamato, dispone che i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgano interventi e missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Il successivo comma 3 prevede che per i reati richiamati dal comma precedente, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e delle missioni internazionali, dal cittadino che partecipi agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza sia attribuita al Tribunale di Roma.

Il comma 4 dispone la punibilità ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) dei reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura

penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione internazionale.

Il comma 5 stabilisce che nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati commessi all'estero, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi quanto disciplinato dall'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 recante *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom*, ovvero che l'arresto mantenga comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e che l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore, anche attraverso l'ausilio di un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

Il comma 6, infine, stabilisce che l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario, la nave o l'aeromobile catturati mediante atti di pirateria.

## Articolo 6

### *(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4,

comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

L'**articolo 6** del provvedimento in esame reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A tal fine, il **comma 1** rinvia alle disposizioni di cui:

- all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

- all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009;
- all'articolo 5, comma 2-bis del decreto legge n. 228 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2011.

*Si sottolinea che il riferimento al decreto legge n. 228 del 2010 non corrisponde ad alcuna disposizione del decreto stesso.*

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera *b*) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera *c*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera *d*) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il *Military Liason Office* della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
- la lettera f) prevede che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero, con riferimento alla Turchia, nella misura intera incrementata del 30 per cento, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliera di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero dell'economia ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato inoltre emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni sono state riassetate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità



pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197,

1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare)

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001<sup>8</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai

---

<sup>8</sup> D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si

cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.<sup>9</sup> La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, *una tantum*, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". L'articolo 4-*ter*, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga,

---

<sup>9</sup> Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore<sup>10</sup> e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

---

<sup>10</sup> L'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che "Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici<sup>11</sup>, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il richiamato articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*) del sopracitato D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione multinazionale *Enduring Freedom* e al connesso intervento internazionale ISAF (*International Security Assistance Force*), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il **comma 2** dell'articolo 6 del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

---

<sup>11</sup> Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26 del presente decreto-legge;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16 del presente decreto;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje; stessa disposizione si applica al personale impiegato in qualità di istruttore militare nella missione a protezione dei civili di cui al comma 19 dell'articolo 4 del presente decreto.

Il **comma 3** introduce deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui al presente decreto.

Il compenso forfetario di impiego è stato introdotto dal comma 6, articolo D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (*Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003*), una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, nelle misure giornaliere fissate dallo stesso decreto n. 163, alla tabella 3, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

Il presente comma deroga, quindi, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario; ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

L'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)*) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (*Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare*) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in

rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

Il **comma 4** prevede che il ministro della difesa possa avvalersi del personale - con i relativi mezzi - appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.

L'articolo 11, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (*Riordinamento della Croce rossa italiana*) - richiamato dal presente comma - dispone che "l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato". A tale proposito si ricorda che il cap. 1356 dello stato di previsione del Ministero della difesa (recante "Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della Croce Rossa Italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze armate") reca uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2011-2013, di 11,5 milioni di euro.



## **Articolo 7** *(Disposizioni in materia penale)*

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

L'**articolo 7** rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008<sup>12</sup>, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009<sup>13</sup>. Esso riproduce un identico articolo del decreto-legge n. 228 del 2010.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001<sup>14</sup>.

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria

---

<sup>12</sup> D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

<sup>13</sup> D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

<sup>14</sup> D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
  
- che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. n. 209 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria<sup>15</sup>.

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"<sup>16</sup> (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

---

<sup>15</sup> Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

<sup>16</sup> Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 5 dispone infine che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-*bis*).

Attraverso il rinvio all' articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*):
  - alle direttive;
  - alle regole di ingaggio;
  - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

- l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
  - stabiliti dalla legge;
  - stabiliti dalle direttive;
  - stabiliti dalle regole di ingaggio;
  - stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
  - imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano

le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»<sup>17</sup>.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

---

<sup>17</sup> Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

## **Articolo 8**

### *(Disposizioni in materia contabile)*

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuit , entro dieci

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Il **comma 1** dispone l'applicazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonch  il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessit  e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilit  generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilit  di provvedere attraverso contratti accentrati gi  eseguibili; i medesimi soggetti sono, altres , autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivit  propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di

lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 350.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, recante la copertura finanziaria.

L'articolo riproduce identica disposizione del decreto-legge n. 228, salvo che l'anticipazione di cui al comma 2 era di euro 345.000.000.

## **Articolo 9**

### *(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)*

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità'.

L'articolo in esame prevede la riduzione di 2.070 unità del personale militare impegnato nelle missioni nel semestre di riferimento del presente decreto legge, rispetto alle attuali 9.250 unità stimate dallo stesso articolo 9: nella misura di 1.000 unità entro il 30 settembre 2011 e di ulteriori 1.070 unità entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il Ministro della difesa è chiamato ad assicurare tali riduzioni.

Si veda, relativamente al numero di personale militare attualmente impegnato all'estero, il prospetto (fonte: Ministero della difesa) riprodotto alla fine del presente *dossier*.





## **Articolo 10** (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 10** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

Più in dettaglio, il **comma 1** provvede alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del testo in esame, pari a euro 736.358.397 per l'anno 2011- ad eccezione di quelli recati dall'articolo 4, comma 31, coperti ai sensi del comma successivo (su cui vedi *infra*) - nel modo seguente:

- quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 attingendo alla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004<sup>18</sup>.

Si ricorda che il citato all'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 al comma 5 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

- quanto a 11.294.205 euro (per l'anno 2011) attingendo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006<sup>19</sup>;

L'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 ha istituito un fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Come anticipato, il **comma 2** provvede invece alla copertura degli oneri (17.400.000 euro) recati dall'articolo 4, comma 31<sup>20</sup>, del testo in esame. A tal fine viene ridotta in modo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002<sup>21</sup> per la quota di risorse destinate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008<sup>22</sup>).

L'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha istituito, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

Si ricorda peraltro, che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011<sup>23</sup>, il Fondo per le aree sottoutilizzate ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione.

---

<sup>18</sup> *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

<sup>19</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

<sup>20</sup> Si ricorda che si tratta degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali unità navali denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto alla società aggiudicataria della procedura concorsuale di cui al bando pubblicato nel Supplemento alla GUCE n. 97 del 20 maggio 2010.

<sup>21</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).*

<sup>22</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

<sup>23</sup> *Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega per l'attuazione del federalismo fiscale).*

Il **comma 3** provvede alla copertura degli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1970 (2011)<sup>24</sup> e n. 1973 (2011)<sup>25</sup> nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011.

A tal fine si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate acquisite ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992<sup>26</sup>, nella misura di:

- 134 milioni di euro a favore del Ministero della difesa;
- 8 milioni di euro a favore del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Nell'ipotesi in cui sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, la norma prevede l'obbligo di reintegrare il fondo in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva.

Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

---

<sup>24</sup> La risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi libica, approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'Onu nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2011, prevede in sintesi:

- deferimento alla Corte penale internazionale dell'Aja, competente per investigare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, necessario in quanto la Libia non è parte dello Statuto di Roma e obbligo per il Procuratore di riferire regolarmente al Consiglio di Sicurezza
- imposizione di embargo sulle armi e di altre restrizioni
- imposizione di sanzioni mirate a colpire figure chiave del regime che prevedono, tra il resto, il divieto di viaggio per una serie di soggetti fedeli o parenti di Gheddafi, congelamento dei beni di Gheddafi e dei suoi stretti familiari, impegno a garantire che i beni sequestrati saranno messi a disposizione nell'interesse della popolazione della Libia, stabilimento di un comitato destinato all'imposizione di sanzioni mirate contro altri individui ed enti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, inclusi gli ordini di attacco e di bombardamenti aerei sulle popolazioni civili o strutture;
- assistenza umanitaria, volta anche a sostenere il ritorno nel paese delle agenzie umanitarie.

La risoluzione, inoltre, fa riferimento al Capitolo VII della Carta Onu, che autorizza la comunità internazionale ad intervenire se un governo non è in grado di garantire pace e sicurezza ma con espresso riferimento a mezzi non militari.

<sup>25</sup> Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, nella notte del 17 marzo 2011, la seconda risoluzione sulla Libia n. 1973 (2011), con la quale autorizza gli Stati membri ad adottare "tutte le misure necessarie" per proteggere la popolazione civile.

La risoluzione, in particolare, stabilisce il divieto di sorvolo dello spazio aereo libico al fine di proteggere i civili (c.d. "no-fly zone"); istituisce de facto un bando ai voli di aerei libici fuori dallo spazio aereo libico; rafforza il bando al traffico di armi con la Libia e ribadisce le sanzioni individuali, già stabiliti con la precedente risoluzione 1970 (2011).

<sup>26</sup> *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*




**MISSIONI/ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011 - SITUAZIONE AL 30.06.2011**  
**(FONTE: MINISTERO DELLA DIFESA)**



# MISSIONI/ATTIVITA' INTERNAZIONALI DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011 - SITUAZIONE AL 30.06.2011<sup>1</sup>

**Totale personale presente: 7.223 militari (in 29 missioni in 28 Paesi)**



(●) Missioni/attività dal 01.01.2011 al 30.06.2011 autorizzate con legge n. 9 del 22.02.2011 che ha convertito il decreto-legge n. 228 del 29.12.2010. Personale autorizzato: n. **7.280** militari (riferito alla presenza media semestrale). Personale presente: n. **6.991** militari.

(▲) Missioni/attività non comprese nel provvedimento di legge alle quali partecipano le Forze Armate italiane. Personale presente: n. **232** militari

**TOTALE PERSONALE PRESENTE ALL'ESTERO: 7.223 MILITARI**

(⊕) E' autorizzata anche la presenza (non conteggiata in tabella) di personale appartenente a: Corpo militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del S.M.O.M. nella missione NATO JOINT ENTERPRISE nei Balcani; Guardia di Finanza in Afghanistan (ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN) e Kosovo (EULEX KOSOVO); unità di coordinamento interforze denominata Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) impiegata presso Gaza, Libia, Afghanistan, E.A.U. e Kosovo; Polizia di Stato impiegata in Kosovo, Bosnia-Erzegovina (EUPM) ed in Palestina (EUPOL COPPS); Ministero di Giustizia impiegato in Kosovo (EULEX KOSOVO), Bosnia (EUPM) ed in Palestina (EUPOL COPPS); Forze di Polizia impiegate in Albania e nell'area balcanica per programmi di cooperazione.

(♣) La consistenza del personale presente nell'area sarà in media pari a 650 unità in attuazione del piano di graduale rientro.

<sup>1</sup> In colore nero il personale autorizzato con legge n. 9 del 22.02.2011; tra parentesi il personale presente (aggiornamento mensile)









## Ultimi dossier del Servizio Studi

299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25) Vol. I - Tomo 1
301/I Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo II Disposizioni per lo sviluppo (artt. 26-40) Vol. I - Tomo 2
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".